

Aggiornamento

La riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei Parlamentari

La vittoria dei Sì al referendum del 20 e 21 settembre 2020 ha confermato la riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.

Nella prima parte di questo approfondimento risponderemo a queste due domande:

- a) **Quali novità introduce la riforma?**
- b) **Che cosa succederà ora?**

Nella seconda parte invece faremo un passo indietro chiedendoci:

- c) **Come si è arrivati a questo referendum costituzionale?**
- d) **Che differenza c'è fra referendum costituzionale e referendum abrogativo?**

a) Quali novità introduce la riforma?

- Per quanto riguarda il numero dei Deputati, la riforma prevede una riduzione **dagli attuali 630 a 400**, di cui **8 eletti nella circoscrizione estero** (al posto dei 12 attuali).
- Per quanto riguarda il numero dei Senatori, è prevista una riduzione **da 315 a 200**, di cui **4 eletti all'estero** (invece degli attuali 6). È prevista anche la riduzione del numero minimo di senatori eletti in ciascuna Regione da 7 a 3.

Inoltre, viene fissato a 5 il numero massimo dei Senatori a vita in carica nominati dal Presidente della Repubblica. Nella sostanza cambia poco, perché già da tempo si era instaurata la lettura secondo cui 5 è il numero massimo dei senatori a vita, e non invece che ogni presidente ne può nominare 5. La riforma però chiarisce l'equivoco di un testo che era suscettibile di interpretazioni diverse.

b) Che cosa succederà ora?

La legge di revisione costituzionale verrà applicata solo **dopo il primo scioglimento delle Camere**. Quindi:

- questa legislatura proseguirà fino al termine con il numero di Parlamentari previsto dalla Costituzione *fino* a questa riforma (630 deputati e 315 senatori, più i senatori a vita);
- dalla prossima legislatura invece la Camera dei Deputati sarà composta da 400 membri e il Senato della Repubblica da 200 membri (più i Senatori a vita).

Nel frattempo, la prima conseguenza della riforma è la **necessità di rideterminare il numero e dell'estensione dei collegi elettorali**, in conformità al numero ridotto dei seggi parlamentari da ripartire.

I collegi elettorali (per l'elezione dei membri del Parlamento) sono le parti in cui il territorio dello Stato viene ripartito al fine di eleggere i componenti delle Camere.

A ciascun collegio elettorale fa riferimento un numero determinato di seggi da attribuire e un certo numero di elettori (i residenti nel territorio - la circoscrizione - che coincide con il collegio). Si

capisce allora perché la riduzione del numero dei parlamentari si ripercuote sulla “numerosità” e sulla “perimetrazione” degli attuali collegi elettorali.

Dalla riduzione del numero dei parlamentari potrebbe derivare un’ulteriore conseguenza. Ma, a differenza della revisione dei collegi elettorali, si tratta di una conseguenza solo eventuale. Cioè si potrebbe anche decidere di non farla.

La riduzione del numero dei parlamentari produrrà l’effetto di **aumentare il peso dei delegati regionali nell’elezione del Presidente della Repubblica**. Il Presidente della Repubblica è infatti eletto dal Parlamento in seduta comune (prima della riforma erano 945 - dalla prossima saranno 600 - parlamentari elettivi più i senatori a vita), integrato da tre delegati per ogni Regione (eccetto la Valle d’Aosta che ne ha 1). Per un totale di 58 delegati.

La riforma ha ridotto il numero dei parlamentari e quindi anche il numero dei componenti del Parlamento in seduta comune, che saranno 600 (e non più 945) più i senatori a vita, ma non ha modificato il numero dei delegati regionali, che rimangono 58 e che, pertanto, assumono un peso percentuale maggiore.

c) Come si è arrivati al referendum?

L’8 ottobre 2019 la Camera dei Deputati approvava, in seconda lettura, la legge di revisione costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. E la approvava con una maggioranza enormemente ampia.

Qualche mese prima era toccato al Senato, che a sua volta aveva approvato la riforma ma a **maggioranza assoluta** dei suoi componenti. **Senza raggiungere**, cioè, la **maggioranza di due terzi**.

Ora, la Costituzione prevede che se, in **seconda lettura**, una legge di revisione costituzionale non raggiunge la maggioranza dei **2/3 in entrambe le Camere**, si apre un periodo di **3 mesi** durante il quale può essere chiesto che venga sottoposta a **referendum costituzionale**. La richiesta di referendum può essere avanzata da 1/5 dei membri di una Camera, o da 500.000 elettori, o ancora da 5 Consigli regionali [→ Unità D, par. 2.1].

Nel caso della legge di riduzione del numero dei parlamentari, la richiesta di sottoposizione a referendum è arrivata da 71 Senatori (più di 1/5 dei componenti del Senato della Repubblica).

A inizio 2020 l’Ufficio centrale per il referendum ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum, che si è svolto nelle giornate del 20 e 21 settembre 2020.

d) Che differenza c’è fra referendum costituzionale e abrogativo?

Il referendum costituzionale è, ovviamente e prima di tutto, un referendum al pari di quello abrogativo [→ Unità D, par. 2.2]. Entrambi sono consultazioni dirette in cui il corpo elettorale è chiamato a pronunciarsi su singole questioni.

Per il resto, però, i due referendum sono molto diversi sia nella loro natura, sia operativamente.

- Il referendum costituzionale ha una natura diversa da quello abrogativo. È infatti un referendum di tipo confermativo. Mentre con il referendum abrogativo si decide se abrogare o meno una legge già in vigore, con il referendum confermativo si decide se confermare o meno una legge, in corso di approvazione e non ancora entrata in vigore.

- Dal punto di vista operativo, il referendum costituzionale si svolge senza alcun quorum strutturale. Il quorum strutturale è il numero di partecipanti ad una votazione richiesto affinché questa sia valida (perché un referendum *abrogativo* sia valido, ad esempio, è necessario che alla votazione partecipino almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto). Nel referendum costituzionale si procede al conteggio dei voti indipendentemente dal numero dei votanti.